Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

COMUNE DI PADOVA

BENVENUTI MASSIMO
COMUNE DI PADOVA
09.02.2023
13:53:10 UTC

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Missione 5 - Inclusione e Coesione, Componente 2 - Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale - Cluster 1 e 2

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT "VALSUGANA": CAMPO RUGBY IN ERBA NATURALE CON TRIBUNA E SPOGLIATOI, CAMPO DA CALCIO E RUGBY IN ERBA ARTIFICIALE

BITTANTE
FILIPPO
02.02.2023
16:20:27
GMT+01:00

CUP: J55E22000170006

progettisti incaricati

sinergo

Sinergo Spa
via Ca´Bembo, 152
30030, Maerne di Martellago - Venezia - Italia
T+39 041.3642511 - F+39 041.640481
www.sinergospa.com - info@sinergospa.com

ALBERTO
MUFFATO
02.02.2023
15:25:55
GMT+01:00

Responsabile integrazione prestazioni specialistiche e prog. architettonico
arch. Alberto Muffato
Progettista opere architettoniche
arch. Giuseppe Righetto
Progettista opere strutturali
ing. Marco Brugnerotto
Progettista impianti e progettista antincendio
ing. Filippo Bittante
Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto
ing. Stefano Muffato
Responsabile relazione geologica
geol. Daniele Lucchiari

Gruppo di lavo
arch. Giulio Gasparoni
arch. Daniela Rossato
arch. Marika Scaduto
arch. Nicola Tosello

per. ind. Beppino Bortot
dott. urb. Alessandro Calzavara
per. ind. Roberto Ervas
arch. Alberto Minato
geol. Giuseppe Negri

DESCRIZIONE ELABORATO	NUM. ELAB.	CODICE DOCUMENTO
Relazione tecnica di prevenzione incendi	11	22076-03_1_PD-DG1.10-03 REL
CODICE OPERA LLPP EDP 2022/068 CUP: H95B22000060006		DATA 22 DICEMBRE 2022
RESPONSABILE INTEGRAZIONI SPECIALISTICHE Arch. Alberto Muffato	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Massimo Benvenuti	IL CAPO SETTORE LL. PP. Ing. Matteo Banfi

Indice

PREMESSA 3
1 CAMPO DI APPLICAZIONE 5
2 DEFINIZIONI 5
3 PROCEDURA PER LA COSTRUZIONE O MODIFICAZIONI DI IMPIANTI SPORTIVI 6
4 UBICAZIONE 7
5 AREA DI SERVIZIO ANNESSA ALL'IMPIANTO 7
6 SPAZI RISERVATI AGLI SPETTATORI E ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA 8
6.1 SPAZIO RISERVATO AGLI SPETTATORI 8
6.2 SPAZIO DI ATTIVITÀ SPORTIVA 8
6.3 SISTEMI DI SEPARAZIONE TRA ZONA SPETTATORI E ZONA ATTIVITÀ SPORTIVA 9
7 SETTORI 9
8 SISTEMA DI VIE DI USCITA 9
8.1 ZONA RISERVATA AGLI SPETTATORI 9
8.2 ZONA DI ATTIVITÀ SPORTIVA 11
8.3 AREE DI SICUREZZA E VARCHI 11
9 DISTRIBUZIONE INTERNA 11
10 SERVIZI DI SUPPORTO DELLA ZONA SPETTATORI 11
10.1 SERVIZI IGIENICI 12
10.2 PRONTO SOCCORSO 12
11 SPOGLIATOI 12
12 MANIFESTAZIONI OCCASIONALI 13
13 COPERTURE PRESSOSTATICHE 13
14 PISCINE 13
15 STRUTTURE, FINITURE ED ARREDI 13
16 DEPOSITI 15
17 IMPIANTI TECNICI 15
17.1 IMPIANTI ELETTRICI 15
17.2 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 17

17.2 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO 18
17.3 IMPIANTO DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE DEGLI INCENDI 18
17.4 IMPIANTO DI ALLARME 18
18 DISPOSITIVI DI CONTROLLO DEGLI SPETTATORI 19
19 GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO 19
20 IMPIANTI CON CAPIENZA NON SUPERIORE A 100 SPETTATORI O PRIVI DI SPETTATORI 23
21 NORME TRANSITORIE 23
22 DEROGHE 23
23 DISPOSIZIONI FINALI 23

RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE

PREMESSA

Il presente documento costituisce la **Relazione tecnica preliminare di Prevenzione Incendi del progetto di per la realizzazione del Campo Rugby con tribuna e spogliatoi nell'ambito del Progetto della Cittadella dello Sport "Valsugana"**.

Il Valsugana Rugby è un club nato nel 1982 e composto da due associazioni senza scopo di lucro, basate sul volontariato dei propri soci. Queste due associazioni sportive dilettantistiche sono il Valsugana Rugby Padova e il Valsugana Rugby Junior.
Entrambe sono espressione dello stesso progetto, dedicato alla promozione della pratica e dei valori del rugby tra i più giovani.

Gli impianti sportivi si trovano nella zona nord di Padova, all'interno del quartiere di Altichiero, lungo l'argine del fiume Brenta, dove comincia la strada della Valsugana, da cui prende nome il club.

Grazie agli interventi previsti dal PNRR il centro Sportivo Valsugana Rugby verrà edificato ex novo per garantire un migliore servizio, rispondere alle esigenze della società e delle gare, assicurare un elevato livello di comfort e di risparmio energetico agli ambienti climatizzati e ai servizi, anche grazie all'utilizzo di fonti rinnovabili.

L'impianto sportivo, all'aperto, avrà una capienza di **820 spettatori**.
Questa relazione tecnica evidenzia l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per tutelare l'incolumità delle persone, salvaguardare i beni e ridurre il rischio d'incendio.

L'attività è individuata al Punto 65.2.C del D.P.R. 01.08.2011, n. 151: " *Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 200 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq.".*

Per l'attività in esame si applicano le disposizioni antincendio del **DECRETO 18 MARZO 1996:** ***Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi***.

DISPOSIZIONI ANTINCENDIO COLLEGATE

D.M. 19.8.1996	Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali
Circ. M.I. n.9 (18.6.1997)	Chiarimenti sull'art. 12 DM 18.3.1996
Circ. M.I. n.21 (18.12.1997)	Utilizzo occasionale di impianti sportivi al chiuso per spettacoli musicali dal vivo

Circ. M.I. P714/4101 (25.7.2000)	Trasmissione dei quesiti esaminati dal CTS per la prevenzione incendi
D.M. 6.3.2001	Modifiche ed integrazioni al DM 19.8.1996
Circ M.I. P741/4101 (7.6.2001)	Trasmissione per via informatica di chiarimenti inerenti l'attività di prevenzione incendi
D.M. 6.6.2005	Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi
D.M. 1.9.2006	**Proroga del termine contenuto all'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, riguardante «Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi»**
D.M. 20.12.2012	Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

1 CAMPO DI APPLICAZIONE

L'impianto sportivo, sarà conforme ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali.

Nell'impianto sportivo è prevista la presenza di un numero superiore a 100 spettatori (posti previsti 820).

2 DEFINIZIONI

Si fa riferimento ai termini, definizioni generali, simboli grafici di prevenzione incendi e tolleranze dimensionali previste dal DM 30.11.1983 ed alle ulteriori definizioni riportate nel DM 18.3.1996 elencate di seguito:

- Spazio di attività sportiva: spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive; nel primo caso lo spazio è definito monovalente, nel secondo polivalente; più spazi di attività sportiva contigui costituiscono uno spazio sportivo polifunzionale.
- Zona di attività sportiva: zona costituita dallo spazio di attività sportiva e dai servizi di supporto.
- Spazio riservato agli spettatori: spazio riservato al pubblico per assistere alla manifestazione sportiva.
- Zona spettatori: zona riservata al pubblico che comprende lo spazio riservato agli spettatori, i servizi di supporto ad essi dedicati gli eventuali spazi e servizi accessori con i relativi percorsi.
- Spazi e servizi di supporto: spazi e servizi direttamente funzionali all'attività sportiva o alla presenza di pubblico.
- Spazi e servizi accessori: spazi e servizi, non strettamente funzionali, accessibili al pubblico o dallo stesso fruibili.
- Impianto sportivo: insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive. L'impianto sportivo comprende:

a) lo spazio o gli spazi di attività sportiva;

b) la zona spettatori;

c) eventuali spazi e servizi accessori;

d) eventuali spazi e servizi di supporto.

- Impianto sportivo all'aperto: impianto sportivo avente lo spazio di attività scoperto. Questa categoria comprende anche gli impianti con spazio riservato agli spettatori coperto.
- Impianto sportivo al chiuso: tutti gli impianti non identificabili tra quelli all'aperto.
- Complesso sportivo: uno o più impianti sportivi contigui aventi in comune infrastrutture e servizi; il complesso sportivo è costituito da uno o più impianti sportivi e dalle rispettive aree di servizio annesse.
- Complesso sportivo multifunzionale: complesso sportivo comprendente spazi destinati ad altre attività, diverse da quella sportiva, caratterizzato da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica.
- Area di servizio annessa: area di pertinenza dell'impianto o complesso sportivo recintata per controllarne gli accessi.
- Area di servizio esterna: area pubblica o aperta al pubblico, che può essere annessa, anche temporaneamente, all'impianto o complesso sportivo mediante recinzione fissa o mobile.
- Zona esterna: area pubblica circostante o prossima all'impianto o complesso sportivo che consente l'avvicinamento allo stesso, e lo stazionamento di servizi pubblici o privati.

- Spazi di soccorso: spazi raggiungibili dai mezzi di soccorso e riservati alla loro sosta e manovra.
- Via d'uscita: percorso senza ostacoli al deflusso che conduce dall'uscita dello spazio riservato agli spettatori e dallo spazio di attività sportiva all'area di servizio annessa o all'area di servizio esterna.
- Spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi.
- Percorso di smistamento: percorso che permette la mobilità degli spettatori all'interno dello spazio loro riservato.
- Strutture presso statiche: coperture di spazi di attività sostenute unicamente da aria immessa a pressione.
- Capienza: massimo affollamento ipotizzabile.

3 PROCEDURA PER LA COSTRUZIONE O MODIFICAZIONI DI IMPIANTI SPORTIVI

La costruzione dell'impianto, destinato ad attività sportiva con presenza di spettatori in numero superiore a 100, sarà subordinata alla presentazione al Comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, della seguente documentazione:

1) una planimetria rappresentante l'impianto sportivo, l'area di servizio annessa, e la zona esterna;

2) piante ai vari livelli rappresentanti l'impianto sportivo con gli spazi di attività sportiva, la zona spettatori con disposizione e numero di posti, spazi e servizi accessori e di supporto, dimensioni e caratteristiche del sistema di vie d'uscita, elementi di compartimentazione, impianti tecnici ed antincendio;

3) sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto sportivo;

4) documento da cui risulti che il proprietario dell'impianto ha diritto d'uso dell'area di servizio dell'impianto stesso;

5) dichiarazione legale del locatore dalla quale risulti l'impegno contrattuale a favore del richiedente, nonché un titolo che dimostri la proprietà dell'impianto da parte del locatore nel caso di domande presentate dal locatario;

6) parere sul progetto da parte del C.O.N.I. ai sensi della Legge n. 302 del 2.2.1939, e successive modifiche.

7) una relazione descrittiva del progetto, redatta con riferimento al D.P.R. 12.1.98, n. 37, e disposizioni collegate, nonché alla regola tecnica riportata al D.M. 6.6.05. (Il DPR 12.1.98, n. 37 è stato abrogato dal DPR 1.8.2011, n. 151)

Il Comune sottoporrà il progetto alla Commissione Provinciale di Vigilanza, che redigerà apposito verbale con motivato parere circa la conformità dell'impianto alle norme vigenti.

Il verbale sarà allegato ai documenti che a lavori ultimati il richiedente presenterà al Comune per la domanda di visita di constatazione, unitamente alla certificazione di idoneità statica ed impiantistica, nonché agli adempimenti previsti dal DPR n. 577 del 29.7.1982, ai fini della prevenzione incendi.

La Commissione Provinciale di Vigilanza eseguirà la visita di constatazione e redigerà apposito verbale esprimendo il proprio parere di competenza, che sarà trasmesso al Sindaco ai fini del rilascio della licenza di agibilità.

Le procedure saranno applicate in tutti i casi di variazione delle caratteristiche distributive e funzionali dell'impianto ed in caso di sinistri che interessino le strutture e/o gli impianti.

Su specifica richiesta della Commissione Provinciale di Vigilanza, e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, sarà prodotto alla Prefettura competente per territorio, ed al Comune, un certificato di idoneità statica dell'impianto, rilasciato da tecnico abilitato.
Un rappresentante del C.O.N.I, designato dal medesimo, sarà aggregato a titolo consultivo alla Commissione di Vigilanza.

4 UBICAZIONE

L'ubicazione dell'impianto sportivo sarà tale da consentire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento verso aree adiacenti.

L'area per la realizzazione dell'impianto, sarà scelta in modo tale che la zona esterna garantisca, ai fini della sicurezza, il rapido sfollamento del pubblico.

I parcheggi e le zone di concentrazione dei mezzi pubblici saranno situati in posizione tale da non costituire ostacolo al deflusso.

L'impianto sportivo sarà provvisto di un luogo da cui sia possibile coordinare gli interventi di emergenza; detto ambiente sarà facilmente individuabile ed accessibile da parte delle squadre di soccorso.

L'impianto sportivo sarà ubicato all'aperto.

L'accesso all'area dove sorgono i locali avverrà direttamente dalla viabilità comunale.
Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, gli accessi all'area avranno i seguenti requisiti minimi:

- larghezza: 3,5 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di volta: 13 m;
- pendenza: non superiore al 10 %;
- resistenza al carico: almeno 20 t (8 asse anteriore e 12 asse posteriore; passo 4 m).

L'utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza del locale, ai fini del parcheggio di autoveicoli, non pregiudicherà l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e non costituirà ostacolo al deflusso del pubblico.
Saranno in ogni caso adottate misure atte a consentire l'operatività dei soccorsi.

5 AREA DI SERVIZIO ANNESSA ALL'IMPIANTO

L'impianto sportivo avrà una capienza compresa tra 500 e 2.000 spettatori e non disporrà di area di servizio annessa all'impianto; sarà tuttavia definita un'area esterna costituita da spazi scoperti delimitati in modo da risultare liberi da ostacoli al deflusso.
La disponibilità di tale area durante l'uso dell'impianto sportivo per le manifestazioni risulterà da apposito atto legalmente valido.
Gli spazi saranno in piano o con pendenza non superiore al 12% in corrispondenza di uscite dell'impianto ed avranno superficie tale da poter garantire una densità di affollamento di 2 persone/m^2.

6 SPAZI RISERVATI AGLI SPETTATORI E ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA

6.1 SPAZIO RISERVATO AGLI SPETTATORI

Nell'impianto sportivo, la capienza dello spazio riservato agli spettatori sarà data dalla somma dei posti a sedere e dei posti in piedi.
Il numero dei posti in piedi sarà calcolato in ragione di 35 spettatori ogni 10 m^2 di superficie destinata a tale scopo.

Il numero dei posti a sedere sarà dato dal numero totale degli elementi di seduta con soluzione di continuità presenti nell'impianto, così come definito dalla norma UNI 9931.

Numero di posti in piedi	0	n.
Numero di posti a sedere	820	n.

Tutti i posti a sedere saranno chiaramente individuati e numerati e risponderanno alle caratteristiche previste dalle norme UNI 9931 e UNI 9939.

Per le determinazioni della capienza non si terrà conto degli spazi destinati ai percorsi di smistamento degli spettatori, che saranno mantenuti liberi durante le manifestazioni.

Per ogni spettatore sarà sempre garantita la visibilità dell'area destinata all'attività sportiva, conformemente alla norma UNI 9217.

L'impianto sportivo non disporrà di posti in piedi.
L'impianto sportivo non disporrà di tribune provvisorie.

6.2 SPAZIO DI ATTIVITÀ SPORTIVA

L'impianto sportivo avrà uno spazio di attività sportiva la cui capienza sarà pari al numero di praticanti e di addetti previsti in funzione delle attività sportive svolte.

Lo spazio di attività sportiva sarà collegato agli spogliatoi ed all'esterno dell'area di servizio dell'impianto con percorsi separati da quelli degli spettatori.

Lo spazio riservato agli spettatori sarà delimitato rispetto a quello dell'attività sportiva; tale delimitazione sarà conforme ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali.
L'impianto sportivo non sarà destinato a campo di calcio.

6.3 SISTEMI DI SEPARAZIONE TRA ZONA SPETTATORI E ZONA ATTIVITÀ SPORTIVA

L'articolo seguente è stato introdotto dal DM 6.6.2005 ed è riferito a impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori, ove si disputano competizioni relative al gioco del calcio.
l'impianto in oggetto non appartiene a questa categoria.

7 SETTORI

L'impianto sportivo non sarà suddiviso in settori.

8 SISTEMA DI VIE DI USCITA

8.1 ZONA RISERVATA AGLI SPETTATORI

L'impianto sportivo sarà provvisto di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base alla capienza, in funzione della capacità di deflusso e sarà dotato di almeno due uscite; il sistema di vie di uscita della zona spettatori sarà indipendente da quello della zona di attività sportiva.

Sarà previsto almeno un ingresso per ogni settore.
L'impianto sportivo avrà sempre garantito l'esodo senza ostacoli.

L'impianto sportivo, realizzato all'aperto, avrà ogni uscita e via di uscita di larghezza non inferiore a 2 moduli (1,2 m), la larghezza complessiva delle uscite sarà dimensionata per una capacità di deflusso non superiore a 250 (1,2 m ogni 500 persone), indipendentemente dalle quote; le vie di uscita avranno larghezza complessiva uguale a quella delle uscite dello spazio riservato agli spettatori.

Le porte sulle vie di uscita si apriranno nel senso dell'esodo a semplice spinta.

Saranno previste porte ad uno o due battenti.
Quando i battenti delle porte saranno aperti, non ostruiranno passaggi, corridoi e pianerottoli.
Non vi saranno porte con apertura sulle scale.

I serramenti delle porte di uscita saranno provvisti di dispositivi a barre di comando tali da consentire che la pressione esercitata dal pubblico sul dispositivo di apertura, posto su uno qualsiasi dei battenti, comandi in modo sicuro l'apertura del serramento.
Le porte saranno di costruzione robusta.
Le superfici trasparenti delle porte saranno costituite da materiali di sicurezza.

L'impianto sportivo, non suddiviso in settori, avrà un numero di uscite dallo spazio riservato agli spettatori non inferiore a 2.

Negli ambienti interni dell'impianto sportivo, realizzato all'aperto, le vie di uscita avranno una lunghezza massima non superiore a 40 m.

L'impianto sportivo disporrà di posti riservati a portatori di handicap, costretti su sedie a rotelle, nel rispetto della Legge n. 13 del 9.1.1989 sull'abbattimento delle barriere architettoniche; il sistema di vie di uscita e gli spazi calmi saranno opportunamente dimensionati.

L'impianto sportivo, offrirà la possibilità di scelta fra due diverse vie di esodo; gli spazi calmi saranno realizzati con strutture e materiali congruenti con le caratteristiche di resistenza al fuoco richieste per le vie di esodo e saranno raggiungibili con percorsi non superiori a 40 m.

Le scale avranno gradini a pianta rettangolare, con alzata e pedata costanti rispettivamente di dimensioni non superiori a 17 cm (alzata) e non inferiore a 30 cm (pedata); le rampe delle scale saranno rettilinee, avranno non meno di 3 e non più di 15 gradini; i pianerottoli avranno la stessa larghezza delle scale senza allargamenti e restringimenti; nei pianerottoli saranno realizzati raccordi circolari che avranno larghezza radiale costante ed uguale a quella della scala.

Tutte le scale saranno munite di corrimano sporgenti non oltre le tolleranze ammesse; le estremità di tali corrimano rientreranno, con raccordo, all'interno del muro stesso.

Le rampe delle scale non saranno riunite in un'unica rampa.

Le rampe senza gradini avranno una pendenza massima del 12% ed avranno, ogni 10 m di sviluppo della rampa, piani di riposo orizzontali profondi almeno 1,2 m.

Oltre le sporgenze ammesse nelle pareti, per un'altezza di 2 m dal piano di calpestio non esisteranno sporgenze o rientranze di altro genere.

L'impianto sportivo non sarà dotato di scale mobili o ascensori.

8.2 ZONA DI ATTIVITÀ SPORTIVA

Il sistema di vie di uscita e le uscite della zona di attività sportiva avranno caratteristiche analoghe a quelle della zona riservata agli spettatori.

8.3 AREE DI SICUREZZA E VARCHI

L'articolo seguente è stato introdotto dal DM 6.6.2005 ed è riferito a impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori, ove si disputano competizioni relative al gioco del calcio.
L'impianto in oggetto non appartiene a questa categoria.

9 DISTRIBUZIONE INTERNA

I percorsi di smistamento avranno larghezza non inferiore a 1,2 m e non serviranno più di 20 posti per fila e per parte.

I percorsi di smistamento addurranno direttamente alle vie di uscita e non saranno previsti passaggi paralleli alle file.
I gradoni per posti a sedere avranno una pedata non inferiore a 0,6 m; il rapporto tra pedata ed alzata dei gradoni sarà non inferiore a 1,2.
L'impianto sarà dotato di sedili posti su piani orizzontali.
Non saranno previsti posti in piedi.

I percorsi di smistamento saranno rettilinei; i gradini delle scale di smistamento saranno a pianta rettangolare con alzata non superiore a 25 cm e pedata non inferiore a 23 cm; il rapporto tra pedata e alzata sarà superiore a 1,2; la variabilità graduale dell'alzata e della pedata tra un gradino ed il successivo sarà ammessa in ragione della tolleranza del 2%.

Tra due rampe consecutive esisterà una variazione di pendenza con interposto un piano di riposo di larghezza uguale a quella della scala di smistamento, profondo almeno 1,2 m, nel rispetto dei limiti dimensionali dei gradini e del rapporto tra pedata ed alzata.

10 SERVIZI DI SUPPORTO DELLA ZONA SPETTATORI

10.1 SERVIZI IGIENICI

I servizi igienici della zona spettatori saranno separati per sesso e costituiti dai gabinetti e dai locali di disimpegno; ogni gabinetto avrà porta apribile verso l'esterno ed accesso da apposito locale di disimpegno (antibagno) eventualmente a servizio di più locali WC; nel locale disimpegno saranno installati gli orinatoi per i servizi uomini ed almeno un lavabo.
All'esterno dei servizi igienici sarà installata almeno una fontanella di acqua potabile.
L'impianto sportivo, realizzato all'aperto e di capienza oltre i 500 spettatori, sarà dotato di un numero proporzionato di servizi igienici, in ragione di un gabinetto e due orinatoi per ogni 500 uomini e di due gabinetti per ogni 500 donne. Il rapporto tra uomini e donne sarà considerato pari a due.

I servizi igienici saranno ubicati ad una distanza massima di 50 m dalle uscite dallo spazio riservato agli spettatori; il dislivello tra il piano di calpestio di detto spazio ed il piano di calpestio dei servizi igienici non sarà superiore a 6 m.
L'accesso ai servizi igienici non intralcerà i percorsi di esodo del pubblico.

Nei servizi igienici sarà garantita una superficie di aerazione naturale di almeno 1/8 della superficie lorda dei medesimi o sarà previsto un sistema di ventilazione artificiale tale da assicurare un ricambio non inferiore a 5 volumi/ora.

I servizi igienici saranno segnalati nella zona spettatori e nell'area di servizio annessa all'impianto sportivo.

10.2 PRONTO SOCCORSO

L'impianto sportivo, di capienza inferiore a 10.000 spettatori, sarà dotato di posto di pronto soccorso che sarà adibito anche ad altri usi compatibili dal punto di vista sanitario.

Ogni posto di pronto soccorso sarà dotato di telefono, lavabo, acqua potabile, lettino con sgabelli, scrivania con sedia e di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
I posti di pronto soccorso saranno ubicati in agevole comunicazione con la zona spettatori e saranno serviti dalla viabilità esterna dell'impianto.

L'impianto sportivo, con capienza non superiore a 10.000 spettatori, in occasione delle manifestazioni, non sarà provvisto di un presidio medico e di ambulanza in corrispondenza di uno dei posti di pronto soccorso.
Il pronto soccorso sarà segnalato nella zona spettatori, lungo il sistema di vie d'uscita e nell'area di pertinenza dell'impianto.

11 SPOGLIATOI

L'impianto sportivo sarà dotato di spogliatoi per atleti ed arbitri, con i relativi servizi, che saranno conformi per numero e dimensioni a quanto previsto dai regolamenti ed alle prescrizioni del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali relative alle discipline previste nella zona di attività sportiva.

Gli spogliatoi avranno accessi separati dagli spettatori durante le manifestazioni.
I percorsi di collegamento degli spogliatoi con la zona esterna e con lo spazio di attività sportiva saranno delimitati e separati dal pubblico.

12 MANIFESTAZIONI OCCASIONALI

L'impianto sportivo all'aperto sarà utilizzato per lo svolgimento di manifestazioni di tipo non sportivo a carattere occasionale, nel rispetto delle destinazioni e delle condizioni d'uso di ciascuna delle zone dell'impianto stesso.
Le zone spettatori dell'impianto sportivo saranno estese alla zona di attività sportiva o saranno ampliate rispetto a quelle normalmente utilizzate; la capienza, la distribuzione interna ed il dimensionamento delle vie di uscita risponderà alle indicazioni riportate nei punti precedenti.

13 COPERTURE PRESSOSTATICHE

Articolo non pertinente in quanto l'impianto sportivo non sarà dotato di coperture pressostatiche.

14 PISCINE

Articolo non pertinente in quanto non è presente una piscina.

15 STRUTTURE, FINITURE ED ARREDI

Il dimensionamento strutturale dell'impianto sportivo sarà effettuato, assumendo un valore non inferiore a 1,2 come coefficiente di protezione sismica, con riferimento al DM 24.1.1986 e successive modifiche ed integrazioni (Disposizione superata dal DM 16.1.1996 del Ministero dei Lavori Pubblici).

I requisiti di resistenza al fuoco, gli spessori e le protezioni da adottare per gli elementi strutturali dei locali saranno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nel Decreto Ministeriale del 9 marzo 2007 "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati per gli ambienti interni dell'impianto sportivo, realizzato all'aperto, saranno conformi a quanto indicato di seguito:

Gli atri, i corridoi di disimpegno, le scale, le rampe ed i passaggi in genere, saranno realizzati utilizzando materiali in classe (A2-s1,d0) / (A2-s2,d0) / (A2-s1,d1) / (B-s1,d0) / (B-s2,d0) / (B-s1,d1) per gli impieghi a parete, ($A2_{FL}$-s1) / (B_{FL}-s1) / (C_{FL}-s1) per gli impieghi a pavimento e (A2-s1,d0) / (A2-s2,d0) / (B-s1,d0) / (B-s2,d0) per gli impieghi a soffitto, in ragione, al massimo, del 50% della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitti + proiezioni orizzontali delle scale); per le restanti parti saranno impiegati materiali di classe A1 per pareti e soffitti e $A1_{FL}$ per pavimenti;

Gli altri ambienti saranno realizzati utilizzando materiali di rivestimento dei pavimenti di classe (C_{FL}-s2) / (D_{FL}-s1); inoltre materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce e gli altri materiali di rivestimento saranno di classe (A2-s1,d0) / (A2-s2,d0) / (A2-s3,d0) / (A2-s1,d1) / (A2-s2,d1) / (A2-s3,d1) / (B-s1,d0) / (B-s2,d0) / (B-s1,d1) / (B-s2,d1) per le pareti, ($A2_{FL}$-s1) / ($A2_{FL}$-s2) / (B_{FL}-s1) / (B_{FL}-s2) / (C_{FL}-s1) per I pavimenti e (A2-s1,d0) / (A2-s2,d0) / (A2-s3,d0) / (A2-s1,d1) / (A2-s2,d1) / (A2-s3,d1) / (B-s1,d0) / (B-s2,d0) / (B-s3,d0) per i soffitti;

nel rispetto di quanto indicato alla precedente lettera a) saranno installati controsoffitti o materiali di rivestimento posti non in aderenza agli elementi costruttivi, che avranno classe di reazione al fuoco non superiore a 1; i prodotti saranno omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco.
nel rispetto di quanto indicato alla precedente lettera a) saranno installati controsoffitti o materiali di rivestimento posti non in aderenza agli elementi costruttivi, che avranno classe di reazione al fuoco pari a: (A1) / (A2-s1,d0) / (A2-s2,d0) / (A2-s3,d0) / (A2-s1,d1) / (A2-s2,d1) / (A2-s3,d1) / (B-s1,d0) / (B-s2,d0) / (B-s1,d1) / (B-s2,d1) per le pareti, ($A1_{FL}$) / ($A2_{FL}$-s1) / ($A2_{FL}$-s2) / (B_{FL}-s1) / (B_{FL}-s2) / (C_{FL}-s1) per i pavimenti e (A1) / (A2-s1,d0) / (A2-s2,d0) / (A2-s3,d0) / (A2-s1,d1) / (A2-s2,d1) / (A2-s3,d1) / (B-s1,d0) / (B-s2,d0) / (B-s3,d0) per i soffitti; i prodotti saranno omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco.

Non sono previste poltrone o altri mobili imbottiti.
I sedili non imbottiti e non rivestiti, costituiti da materiali rigidi combustibili, saranno di classe di reazione al fuoco non superiore a 2.

I materiali saranno omologati ai sensi del DM 26.6.1984.

Le pavimentazioni delle zone dove si praticano le "attività sportive", all'interno degli impianti sportivi, saranno considerate attrezzature sportive e non necessiteranno di classificazione ai fini della reazione al fuoco.

Non saranno posati in opera cavi elettrici o canalizzazioni che possano provocare l'insorgere o il propagarsi di incendi all'interno di eventuali intercapedini realizzate al di sotto di tali pavimentazioni.

Le pavimentazioni di materiale combustibile saranno computate nel calcolo del carico d'incendio ai fini della valutazione dei requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali dell'impianto sportivo in oggetto.

L'impianto sportivo non sarà dotato di sistemi di smaltimento fumi, impianti automatici di rivelazione d'incendio o impianto automatico di spegnimento a pioggia.

Non saranno previsti lucernari.
I serramenti interni ed esterni non saranno realizzati in legno.

16 DEPOSITI

L'impianto sportivo avrà un locale destinato a deposito di materiale combustibile, di superficie non superiore a 25 m^2, ubicati al suo interno al piano terra e avrà accesso direttamente dall'esterno; le strutture di separazione avranno caratteristiche almeno REI 60.
Il carico di incendio sarà limitato a 30 kg/m^2.
La ventilazione naturale sarà non inferiore a 1/40 della superficie in pianta o sarà realizzato un impianto di aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, garantita anche in situazioni di emergenza; sarà comunque assicurata una superficie di aerazione naturale pari al 25% di quella prevista.
Nelle immediate vicinanze delle porte di accesso al locale sarà installato un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21 A.

I depositi dell'impianto sportivo avranno superficie superiore a 500 m^2, saranno ubicati a piani fuori terra e le comunicazioni con gli ambienti limitrofi avverranno tramite disimpegno ad uso esclusivo realizzato con strutture resistenti al fuoco e munito di porte aventi caratteristiche almeno REI 60.

All'interno del volume dell'impianto, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, potranno essere conservati prodotti liquidi infiammabili strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie.

17 IMPIANTI TECNICI

17.1 IMPIANTI ELETTRICI

Gli impianti elettrici saranno realizzati in conformità alla Legge n. 186 del 1.3.1968.

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza sarà attestata con la procedura prevista dal Decreto Ministeriale 22.1.2008, n. 37 e s.m.i.

In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

- non costituiranno causa primaria di incendio o di esplosione;
- non forniranno alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi.
- il comportamento al fuoco della membratura sarà compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
- saranno suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- disporranno di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette" e riporteranno chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

Il sistema di utenza disporrà dei seguenti impianti di sicurezza:

a) illuminazione;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianti di estinzione degli incendi.

L'alimentazione di sicurezza sarà automatica ad interruzione breve (< 0,5 s) per gli impianti di segnalazione, allarme ed illuminazione; sarà ad interruzione media (< 15 s) per gli impianti idrici antincendio.

Il dispositivo di carica degli accumulatori sarà di tipo automatico e consentirà la ricarica completa entro 12 ore.

L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza consentirà lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

- segnalazione e allarme : 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza : 60 minuti;
- impianti idrici antincendio : 60 minuti.

L'impianto sportivo, realizzato all'aperto ed utilizzato nelle ore notturne, sarà dotato di un impianto di illuminazione di sicurezza.

Gli ambienti interni dell'impianto sportivo all'aperto, saranno dotati di un impianto di illuminazione di sicurezza.

L'impianto di illuminazione di sicurezza assicurerà un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.

L'impianto di illuminazione di sicurezza sarà costituito da singole lampade con alimentazione autonoma che assicureranno il funzionamento per almeno 1 ora o da lampade alimentate da impianto centralizzato che assicurerà il funzionamento per almeno 1 ora.

Il quadro elettrico generale dell'impianto, sarà ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio per consentire di porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività.

17.2 IMPIANTO FOTOVOLTAICO

E' prevista l'installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sopra la tettoria delle gradinate spettatori.

Saranno adottate soluzioni progettuali ed accorgimenti tecnici che limitino la probabilità di innesco dell'incendio e la successiva propagazione dello stesso anche all'interno dell'opera da costruzione e ad altre limitrofe.

CARATTERISTICHE PER PROGETTAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN COPERTURA

Saranno utilizzati materiali, adottate soluzioni progettuali ed accorgimenti tecnici che limitino la probabilità di innesco dell'incendio e la successiva propagazione dello stesso anche all'interno dell'opera da costruzione e ad altre limitrofe.

Le normative rispettate saranno:

- Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici prot. 5158 del 26/03/2010.
- Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Anno 2012 del 07/02/2012 prot.1324.
- Chiarimenti alla nota prot. DCPREV 1324 del 07/02/2012 "Anno 2012".
- Chiarimenti prot. 12678 del 28/10/2014

Come previsto dalla nota 6334 del 04/05/2012, sarà prevista una copertura con guaina B ROOF in accoppiamento a moduli fotovoltaici in CLASSE 1 di reazione al fuoco.

Al termine dei lavori l'azienda costruttrice procederà alla consegna della documentazione di corretta posa che allegheremo alla SCIA VVF art. 4 DPR 151/2011.

POSIZIONE INVERTER E PULSANTE DI SGANCIO

La posizione degli inverter sarà prevista all'esterno del fabbricato in posizione esterna.

Sarà installato un pulsante di sgancio relativo al solo impianto fotovoltaico e anche in vicinanza agli inverter in modo da sezionare completamente l'impianto fotovoltaico in caso di emergenza.

Il blocco inverter sarà posizionato all'interno di locale compartimentato REI60 e con accesso dall'esterno.

ACCESSO ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Ai sensi del D.lgs 81/2008 saranno adottati tutti gli interventi necessari per permettere le operazioni di manutenzione dell'impianto e controllo da parte del personale autorizzato in sicurezza oltre all'intervento in caso di emergenza.

Sarà compito del Titolare e del Responsabile in materia di Sicurezza verificare che sia applicato alla lettera Il DIVIETO DI FUMARE in copertura da parte di tutte le persone autorizzate all'accesso.

SEGNALETICA DI SICUREZZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO

L'area in cui sarà ubicato il generatore ed i suoi accessori, qualora accessibile, sarà segnalata con apposita cartellonistica conforme al D.lgs 81/2008. La già menzionata cartellonistica riporterà la seguente dicitura:

ATTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN TENSIONE DURANTE LE ORE DIURNE (……. VOLT)

La segnaletica, resistente ai raggi ultravioletti, sarà installata ogni 10 metri per i tratti di conduttura.

Essendo i generatori fotovoltaici presenti sulla copertura del fabbricato, detta segnaletica sarà installata in corrispondenza di tutti i varchi di accesso del fabbricato.

I dispositivi di sezionamento di emergenza saranno individuati con la segnaletica di sicurezza di cui al tutolo V del D.Lgs 81/2008.
I luoghi di lavoro saranno dotati di adeguata segnaletica finalizzata a segnalare i rischi di incendio, le modalità operative per l'emergenza, la posizione dei presidi antincendio e le vie di fuga.

DOCUMENTAZIONE FINE LAVORI
In fase di presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività sarà redatta la dichiarazione di conformità di tutto l'impianto fotovoltaico ai sensi del DM 37/2008 con elaborati grafici corrispondenti al come costruito, posizionamento dei pannelli e posizione di passato dei cavi.
VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO FV
Periodicamente e ad ogni trasformazione, ampliamento o modifica dell'impianto saranno eseguite e documentate le verifiche ai fini del rischio incendio dell'impianto fotovoltaico, con particolare attenzione ai sistemi di giunzione e di ser-raggio.
SALVAGUARDIA DEGLI OPERATORI VV.F. (PERICOLO DI ELETTROCUZIONE (FOLGORAZIONE)
Per quanto riguarda la salvaguardia degli operatori VV.F. si rimanda a quanto indicato nella nota PROTEM 622/867 del 18/02/2011, recante le procedure di intervento in caso di pannelli fotovoltaici e sicurezza degli operatori vigili del fuoco.

17.2 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Gli impianti di produzione del calore e di condizionamento saranno realizzati nel rispetto delle specifiche norme del Ministero dell'Interno.

Per il riscaldamento degli ambienti non saranno utilizzati elementi mobili, alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso.

17.3 IMPIANTO DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE DEGLI INCENDI

L'impianto sportivo non sarà dotato di impianto di rivelazione e segnalazione degli incendi

17.4 IMPIANTO DI ALLARME

L'impianto sportivo realizzato all'aperto non sarà dotato di impianto di allarme.

Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

Estintori

L'impianto sportivo sarà dotato di un adeguato numero di estintori portatili.

Gli estintori saranno distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, e comunque si troveranno nei seguenti punti:

- in prossimità degli accessi;
- in vicinanza di aree di maggior pericolo.

Gli estintori saranno ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori faciliteranno la loro individuazione, anche a distanza.

Gli estintori portatili avranno capacità estinguente non inferiore a 13A - 89B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico saranno previsti estintori di tipo idoneo.

Impianto idrico antincendio – Reti di idranti

Il DM 20.12.2012 ha disciplinato la progettazione, costruzione, esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio. Le prescrizioni tecniche originarie del DM 18.03.1996, sono state sostituite con quelle di detto decreto.

L'impianto sportivo, ai sensi del DM 20.12.2012, non sarà dotato di un impianto idrico antincendio di protezione interna provvisto di idranti/naspi.

18 DISPOSITIVI DI CONTROLLO DEGLI SPETTATORI

L'impianto sportivo non è soggetto all'obbligo di installazione dei dispositivi di controllo degli spettatori.

Il Prefetto potrà imporre l'adozione di tali dispositivi in tutti gli impianti in cui ravvisi la necessità sentito il parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

19 GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

I criteri in base ai quali sarà organizzata e gestita la sicurezza antincendio sono enunciati nel D.M. 10.3.98 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

Il titolare dell'impianto sportivo, in quanto responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza, si avvarrà di una persona appositamente incaricata, che sarà presente durante lo svolgimento dell'attività sportiva e nelle fasi di afflusso e di deflusso degli spettatori.

Il responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza curerà la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti in modo tale da garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

Il piano di mantenimento delle condizioni di sicurezza terrà conto delle specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e si occuperà di:

a) disciplinare le attività di controllo per prevenire gli incendi;
b) prevedere l'istruzione e la formazione del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
c) contemplare le informazioni agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;
d) garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori di cui all'art. 18;
e) garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
f) garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;
g) garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori;
h) garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti;
i) contenere l'indicazione delle modalità per fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
l) prevedere l'istituzione di un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro saranno annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro sarà mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

La segnaletica di sicurezza sarà conforme al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e consentirà, in particolare, l'individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso, nonchè dei mezzi e impianti antincendio. Appositi cartelli indicheranno le prime misure di pronto soccorso.
All'ingresso dell'impianto sportivo saranno esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed una planimetria generale per le squadre di soccorso che indicherà la posizione:

a) delle scale e delle vie di esodo;

b) dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
c) dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
d) del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
e) del quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme;
f) degli impianti e dei locali che presentano un rischio speciale;
g) degli spazi calmi.

A ciascun piano sarà esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo.
La posizione e la funzione degli spazi calmi sarà adeguatamente segnalata.
In prossimità dell'uscita dallo spazio riservato agli spettatori, precise istruzioni, esposte bene in vista, indicheranno il comportamento da tenere in caso di incendio e saranno accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indicherà schematicamente la posizione in cui saranno esposte le istruzioni rispetto alle vie di esodo. Le istruzioni attireranno l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.

Sarà predisposto e mantenuto aggiornato un piano di emergenza che indicherà:

a) l'organigramma del servizio di sicurezza preposto alla gestione dell'emergenza, con indicazione dei nominativi e delle relative funzioni;
b) le modalità delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale addetto alla gestione dell'emergenza, nonché quelle previste per il responsabile interno della sicurezza ed i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario;
c) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di emergenza;
d) le procedure per l'esodo del pubblico.

Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.

Per il necessario coordinamento delle operazioni da effettuare in situazioni di emergenza, sarà predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze.

L'impianto sportivo sarà all'aperto con capienza inferiore a 10.000 spettatori, di conseguenza il centro di gestione delle emergenze sarà ubicato nei locali descritti al paragrafo 4.

Il centro sarà dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti al servizio antincendio su tutte le aree dell'impianto ed all'esterno, nonché di impianto di diffusione sonora mediante altoparlanti in modo da consentire la possibilità di diffondere comunicati per il pubblico e di apparati ricetrasmittenti in numero congruo per le dotazioni dei rappresentanti delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario.

All'interno dei locali destinati al centro di gestione e controllo saranno installate le centrali di controllo e segnalazione degli impianti di videosorveglianza e di sicurezza antincendio, nonché quant'altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze.

All'interno del centro di gestione delle emergenze saranno custodite le planimetrie dell'intera struttura riportanti l'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionali degli impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l'elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ed ogni altra indicazione necessaria.

Il centro di gestione delle emergenze sarà presidiato durante l'esercizio delle manifestazioni sportive da personale all'uopo incaricato, e potranno accedervi il personale responsabile della gestione dell'emergenza, gli appartenenti alle Forze dell'ordine ed ai Vigili del fuoco.

Nota:
Secondo la Lettera-circolare Prot. N. P741/4101 del 7.6.2001 per "titolare dell'impianto" si intende il proprietario, salvo che la gestione sia affidata ad altro soggetto in base ad un titolo giuridico di concessione d'uso.

19 bis GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO DI COMPLESSI SPORTIVI MULTIFUNZIONALI

Articolo non pertinente in quanto l'impianto non è un complesso sportivo multifunzionale.

19 ter GESTIONE DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI DOVE SI DISPUTANO INCONTRI DI CALCIO

Articolo non pertinente in quanto nell'impianto non si disputano incontri di calcio.

19 quater GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Al fine di garantire il rispetto della disciplina di utilizzo dell'impianto, degli obblighi e dei divieti previsti, le società utilizzatrici degli impianti, avranno cura di:

a) predisporre l'organigramma dei soggetti incaricati dell'accoglienza e dell'instradamento degli spettatori e dell'eventuale attivazione delle procedure *inerenti* alla pubblica incolumità, nonché dei soggetti addetti ai servizi connessi e provvedere al loro reclutamento;

b) predisporre un piano per l'informazione, la formazione e l'addestramento di tutti gli addetti alla pubblica incolumità prevedendo sia figure di coordinamento che operatori, specificandone i compiti anche in base alle caratteristiche dell'impianto.

In occasione dello svolgimento di una manifestazione sportiva il numero minimo degli addetti impiegati alla pubblica incolumità sarà di 1 ogni 250 spettatori e il numero minimo di coordinatori sarà 1 ogni 20 addetti.

1. Le attività degli addetti si svolgeranno in stretto raccordo con il personale delle Forze dell'ordine che dovranno essere tempestivamente informate di ogni problematica che può avere riflessi sull'ordine e la sicurezza pubblica.
2.
3. Il piano di emergenza sarà aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.

20 IMPIANTI CON CAPIENZA NON SUPERIORE A 100 SPETTATORI O PRIVI DI SPETTATORI

Articolo non pertinente in quanto la capienza è superiore a 100 spettatori.

21 NORME TRANSITORIE

Su specifica richiesta della Commissione Provinciale di Vigilanza e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, anche per gli impianti o complessi sportivi esistenti deve essere prodotto alla Prefettura competente per territorio, ed al Comune, un certificato di idoneità statica dell'impianto, rilasciato da tecnico abilitato.
Per comprovate esigenze di completamento dei lavori il prefetto può autorizzare proroghe all'applicazione del decreto fino ad un massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore (31 dicembre 2006).

22 DEROGHE

Qualora in ragione di particolari situazioni non fosse possibile adottare qualcuna delle prescrizioni stabilite dai precedenti articoli, ad esclusione degli Articoli 4, 8, 9, 15, 16 e 17 afferenti alla sicurezza antincendio per i quali si applicano le procedure di cui all'Articolo 7 del DPR n. 151 del 1.8.2011, la Prefettura competente per territorio, sentita la Commissione Provinciale di Vigilanza, a cui deve essere chiamato a far parte un delegato tecnico del C.O.N.I., ha facoltà di concedere specifiche deroghe nei casi in cui, attraverso l'adozione di misure alternative, venga assicurato agli impianti un grado di sicurezza equivalente a quello risultante dall'applicazione integrale delle presenti disposizioni.

23 DISPOSIZIONI FINALI

Restano ferme le disposizioni contenute nella Legge n. 13 del 9.1.1989 relative alla eliminazione delle barriere architettoniche.